

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO C O M U N A L E

CODICE ENTE 10239

DELIBERAZIONE N.1

in data 28.04.2023

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventitre addi' ventotto del mese di aprile alle ore 18.30 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali

ALL'APPELLO RISULTANO

VEGINI ANGELO	SINDACO	Presente
MICHELI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
MAFFI ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
BELOMETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
CADEI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
RIZZINI SABINA	CONSIGLIERE	Presente
PARIS ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
BRESCIANI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
BELOTTI MONICA	CONSIGLIERE	Presente
BELLINI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti: 11

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.SSA RAFANI LILIANA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco VEGINI ANGELO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.1 dell'ordine del giorno.

Il sottoscritto rag. Gianmario Barcella, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto leg.vo 18.8.2000 n. 267 esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica contabile, in relazione alle sue competenze e attesta la copertura finanziaria della spesa.

Viadanica, addì 28.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rag. Gianmario Barcella

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione della tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013 il quale prevede che "*Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*"

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

DATO ATTO CHE:

il comune di Viadanica, con deliberazione del consiglio comunale n. 11, del 29 luglio 2014, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha approvato il regolamento per l'applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI.

CONSIDERATO CHE il quadro normativo di riferimento incidente sul sistema di prelievo a copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è stato oggetto, nel frattempo, di significativi interventi normativi, tra i quali:

a) la legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205/2017) con cui sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti. Dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità ha trasformato la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L'istituzione di ARERA nasce dall'esigenza, manifestata da più parti, di individuare un'autorità a livello nazionale in grado di uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti, sia esso di natura patrimoniale, ossia corrispettiva, quanto di natura tributaria;

b) il D.Lgs. n. 116/2020 con cui il nostro Paese ha recepito alcune direttive europee, modificando ed integrando la disciplina nazionale vigente contenuta nella parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 - Testo Unico Ambientale (TUA), con l'intento di armonizzare i meccanismi di raccolta differenziata, uniformandola a quanto accade negli altri paesi dell'Unione europea, limitando i prodotti monouso e incentivando i processi per il recupero dei rifiuti. Tre le novità introdotte dalle modifiche al TUA, risultano di particolare rilievo: la nuova definizione di rifiuto urbano e la riclassificazione dei rifiuti; l'abrogazione della normativa che consente ai Comuni di disciplinare l'assimilazione dei rifiuti

speciali non pericolosi ai rifiuti urbani; l'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

a) il D.lgs. n. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti ha apportato modifiche al D.lgs. n.152/2006 che comportano la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo in particolare per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

b) alla luce del quadro normativo e della prassi sopravvenuti si rende necessario procedere ad una revisione organica e generale della vigente regolamentazione comunale mediante l'adozione di un nuovo regolamento per l'applicazione della TARI secondo lo schema allegato, parte integrale e sostanziale del presente atto. (allegato "A").

c) le disposizioni dettate dalla deliberazione n. 15 di ARERA, del 18 gennaio 2022, impongono ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti e all'attività gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti; b) la delibera richiamata ha approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale, andando ad aggiornare le indicazioni già introdotte con la delibera n. 444/2019. La delibera n. 15/2022 di ARERA è intervenuta su alcuni aspetti regolatori della TARI, quali il termine per la presentazione della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati a recupero nell'anno solare precedente, mediante soggetti esterni, ai fini della riduzione della quota variabile. A questo si affiancano inoltre i termini per effettuare i rimborsi delle somme indebitamente riscosse, le modalità per concedere la rateazione, nonché quelle relative all'acquisizione delle dichiarazioni TARI, per le quali l'ufficio di front-office è tenuto a dare conferma della ricezione;

DATO ATTO CHE, in forza di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di TARI di cui all'art. 1, commi 639 e ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTO L'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti locali il termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo con possibilità di differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell'Interno.

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (in G.U. Serie Generale n.309 del 30.12.2021) con il quale è stato disposto che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*.

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15*, il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*.

VISTO l'articolo 3 comma 5-sexiesdecies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 cit. il quale dispone che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*

RICHIAMATO i commi 15, 15-bis, 15-ter dell'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recanti la disciplina dell'invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni - al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - in formato elettronico ed esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il termine perentorio del 14 ottobre ai fini dell'acquisizione dell'efficacia decorrente dalla data di pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13.12.2022 con la quale è stato deliberato di dare attuazione agli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario 2022-2025, secondo quanto previsto dallo schema 1 “livello qualitativo minimo” della matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A “TQRIF” alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif., e di tener conto di tale opzione regolatoria per l'approvazione della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

ACQUISITO sulla proposta relativa alla presente deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente».

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO lo Statuto comunale.

VISTO il regolamento generale delle entrate.

VISTO il parere favorevole rilasciato dal revisore dei conti, prot. com.le n. 1616 del 27 aprile 2023;

CON VOTI favorevoli 8, contrari 1 (Bellini Paolo) e astenuti 2 (Bresciani Daniele, Belotti Monica) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1. DI PRENDERE ATTO** e di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2. DI APPROVARE** il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) come risultante dall'allegato, che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.
- 3. DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2022 a seguito di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dei commi 15, 15-bis, 15-ter dell'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
- 4. DI DISPORRE**, a cura del responsabile del servizio tributi, la pubblicazione del Regolamento sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. ai sensi dei commi 15, 15-bis, 15-ter dell'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Comune.
- 5. DI DICHIARARE**, con separata votazione che ha dato il seguente esito: favorevoli 8, contrari 1 (Bellini Paolo) e astenuti 2 (Bresciani Daniele, Belotti Monica) espressi nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

COMUNE DI VIADANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to VEGINI ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA RAFANI LILIANA

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno 03.05.2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 03.05.2023 al 18.05.2023.

Addì, 03.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA RAFANI LILIANA

Questa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla affissione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA RAFANI LILIANA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Viadanica, addì, 03.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA RAFANI LILIANA

